

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 18 novembre 2024, n. 744

[ID VIP 12522] - Parco agrivoltaico denominato "LUCERA" di potenza pari a 37,25 MW, con sistema di accumulo integrato da 15 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Lucera (FG) e San Severo (FG).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: X-ELIO LUCERA S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE));
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 109139 del 13.06.2024, acquisita in pari data al prot. n. 291974 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilita' istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 294865 del 14.06.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 356593 del 15.07.2024, con la quale il Comune di Lucera ha espresso parere non favorevole;
- nota prot. n. 366666 del 18.07.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha formulato le osservazioni ivi riportate;

LETTI, infine, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 12522, **subordinatamente** alla verifica del rispetto delle Linee Guida in materia di Agrivoltaico, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrivoltaico denominato "LUCERA" di potenza pari a 37,25 MW, con sistema di accumulo integrato da 15 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Lucera (FG) e San Severo (FG), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "X-ELIO LUCERA" S.r.l., **subordinatamente** alla verifica del rispetto delle Linee Guida in materia di Agrivoltaico, tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento,

ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria ID_VIP 12522.pdf - ce6a4467e294f400286d268225adf29c49044441972a2b68f81a064aa01e93af

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

SCHEDA ISTRUTTORIA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Procedimento:	ID VIP 12522
	Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) PNIEC-PNRR nell'ambito del Provvedimento Unico in materia Ambientale ai sensi del art.23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
Oggetto:	Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "Lucera" di potenza pari a 37,25 MW, con sistema di accumulo integrato da 15 MW e relative opere di connessione RTN, da realizzarsi nei Comuni di Lucera (FG) e San Severo (FG).
Tipologia:	D.Lgs. n. 152/2006 come s.m.i. Parte seconda, ALLEGATO II – Progetti di competenza statale, punto 2) "impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW" di nuova realizzazione.
Autorità Competente	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)
Proponente	X-ELIO LUCERA S.R.L.

1. DATI GENERALI DEL PROGETTO E LOCALIZZAZIONE IMPIANTO*Descrizione dell'impianto*

Il progetto di cui all'oggetto riguarda la realizzazione di un impianto di tipo agrivoltaico di produzione dell'energia elettrica della potenza di 37,25 MW con sistema di accumulo integrato da 15 MW e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzare nei Comuni di Lucera (FG) e San Severo (FG).

L'impianto è suddiviso in n° 2 campi "EST" ed "OVEST" ciascuno di una propria recinzione sarà composto da:

- 54.389 moduli in silicio monocristallino diviso in 2 campi (Fig.02);
- n°1 cabina di smistamento (che raggruppa tutti i sottocampi dell'impianto e da cui partono i cavi di connessione verso la SSE);
- n°11 cabine di trasformazione poste in entra esci nei campi OVEST ed EST;
- n°1 control room dove verranno alloggiati i sistemi di controllo e di videosorveglianza;
- impianto di storage con una potenza nominale di 15 MW organizzato in 20 container da 3MWh delle dimensioni previste di 6,1x2,4x2,9 m.;
- n°1 cabina di Sottostazione utente (SSE) per la trasformazione MT/AT;

L'impianto, situato nel Comune di Lucera (FG) e solo per quanto riguarda le opere di connessione nel Comune di San Severo (FG), sarà integrato con un sistema di accumulo di potenza pari a 15 MW e verrà collegato, mediante cavidotto interrato in MT. Tale cavidotto interrato in MT avrà lunghezza pari a circa 5,5 km di cui 1 km (Tratto di collegamento tra il Lotto Ovest ed il Lotto Est) nel Comune di Lucera (FG) ed il resto nel Comune di San Severo (FG) interessando strade pubbliche e interpoderali.

La sottostazione utente di trasformazione MT/AT, sita nel comune di san Severo, sarà posta all'interno dell'esistente stazione condivisa con gli altri 3 produttori con cui verrà condiviso lo stallo a 150 kV della Stazione Elettrica a 380/150 kV della RTN denominata "San Severo". Il cavidotto di collegamento tra la Stazione Utente Condivisa e la SE Terna "San Severo" sarà interrato di lunghezza pari a circa 0,250 km.

Inquadramento area di progetto

L'area per l'impianto in progetto è situata quasi interamente sul territorio comunale di Lucera coprendo un'area di circa 49,71 ha. Specificatamente, sono previste due aree di impianto agro-voltaico, una denominata "Campo Ovest" di 16,0597 ettari e l'altra "Campo Est" di ettari 33,65, poste tra loro ad una distanza in linea d'aria di circa 0,9 Km. Le aree di impianto "Est" e "Ovest" distano circa Km 15 dal centro abitato di Foggia, circa Km 11 da San Severo e circa 6 Km da Lucera. L'accesso ai campi avverrà attraverso la S.P.20 S.P. 109 e viabilità poderale.

I suoli sono distinti in catasto dei terreni del comune di Lucera (FG) Foglio 34 Ptc 1 - 128 e Fg 33 Ptc 5 - 7.

Secondo il P.R.G. del comune di Lucera l'impianto ricade completamente in ZONA "E" VERDE AGRICOLO.

Dal certificato di destinazione Urbanistica allegato alla pratica si evince che in relazione al P.U.G. la particella N°5 al Fg.33 ricade in zone classificate CRA.df (contesto rurale con prevalente funzione agricola definita) e in parte in CRV.re (contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico) ed in parte in IS.IG.ca (invarianti strutturali dell'assetto idrogeologico:corso d'acqua).

La particella n°7 al Fg.33 ricade in zone classificate CRA.df (contesto rurale con prevalente funzione agricola definita) e in parte in IS.IG.ca (invarianti strutturali dell'assetto idrogeologico:corso d'acqua) e in minima parte in UCP.re (invariante strutturale del sistema idrogeomorfologico:Reticolo Idrografico di connessione R.E.R).

La sottostazione SSE ricade in catasto dei terreni del comune di San Severo (FG) Foglio 126 Ptc 535 e dal P.U.G. del comune di San Severo ricade in ZONA AGRICOLA.




Figura 01: Inquadramento su ortofoto dell'area di ingombro dell'impianto




Figura 02: Inquadramento su catastale dell'area di ingombro dell'impianto fotovoltaico con cavidotto e SSE



Figura 03: Ampliamento della SSE esistente

VERIFICA IMPIANTO AI SENSI DEL D.Lgs 199/2021

Ai sensi dell'art. 20, co. 8, D.Lgs 8 nov. 2021 n. 199, l'area di intervento non ricade nei criteri proposti alle lettere a) b) c) c-bis) c-ter).

Per quanto riguarda il criterio **lett. c-quater)** l'area dell'impianto **non ricade** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 e **non ricade** nella fascia di rispetto di 500 m (perché trattasi di impianto fotovoltaico) dei beni sottoposti a tutela ai sensi della seconda parte o dell'art.136 del medesimo decreto. **L'area risulta quindi idonea.**

Si segnala la vicinanza a UCP: a-Siti Interessati da Beni Storico Culturali: Segnalazioni Architettoniche:

- **Masseria La Motticella – Cod FG004421 – Masseria - Età contemporanea - distante 350 m dal campo Est;**
- Masseria Sabbatella – Cod FG002433– Masseria - Età contemporanea - distante 1.10 km dal campo Est;
- Masseria Celentano o Motta della Regina – Cod FG002433– Masseria - distante 0.95 km dal campo Est;
- Masseria Bastia – Cod FG002432– Masseria - Età contemporanea - distante 0.95 km dal campo Est;

Si segnala la vicinanza a UCP: c- aree a rischio Archeologico: Area a rischio Archeologico:

- **La Motticella – Cod FG002177– Villaggio - Età Neolitico - distante 80 m dal campo Est;**
- **La Motticella – Cod FG002178 – casale/insediamento - Età medievale - distante 190 m dal campo Est;**
- **La Motticella – Cod FG001627– Villaggio - Età Neolitico - distante 285 m dal campo Est;**
- Masseria la Cecilia – Cod FG002160 - Villaggio - Età Neolitico – distante 795 m dal campo Ovest;
- Masseria Lamiozza – Cod FG002176 - Villaggio - Età Neolitico – distante 1.00 km dal campo Ovest;




Figura 04: Area dell'impianto fotovoltaico su cartografia PPTR con segnalazione dei vincoli delle componenti culturali ed insediative

Il cavidotto in MT invece intersecherà i seguenti vincoli:

- **BP "Fiumi, Torrenti, acque pubbliche:** Torrente Triolo - Cod FG0075 e Rio il Canaletto Cod FG0078;
- UCP paesaggi rurali;

Ulteriori considerazioni sul PPTR e vincoli

Dall'analisi della cartografia del PPTR si riscontra che alcuni vincoli presenti sull'area ricadono sulle particelle catastali di progetto ma non nell'area recintata adibita all'impianto. (Fig.05). Si riscontra in prossimità del campo Ovest l'UCP-Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (Canale presso il Canaletto).




Figura 05: Area dell’impianto fotovoltaico con cavidotto e SSE su cartografia PPTR con segnalazione di tutti i vincoli

4. VERIFICHE SULLE AREE OGGETTO DELL’IMPIANTO

Aree Non Idonee

In riferimento al Decreto Ministeriale n.24 del 30 dic. 2010 avente per oggetto: "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia", e in riferimento al DGR 23 ott 2012 n 2122 si riporta la cartografia relativa alle AREE NON IDONEE. (Fig.06). Dalla cartografia si conclude che l’area interessata nel progetto dell’impianto fotovoltaico ricade tra le aree non idonee per il vincolo Coni visuali (Km 10).





Figura 06: Area dell’impianto Fotovoltaico con indicazione delle aree NON IDONEE ai sensi del R.R. 24/2010

I campi Ovest ed Est ricadono nei coni visuali dei 10 Km di Castel Fiorentino-Comune di Torremaggiore.
 Il campo Est ricade nei coni visuali del Castello di Lucera.
 Nella “AS_LUC_REP_RELAZIONE_PAESAGGISTICA” si afferma che “le due aree di impianto si trovano in realtà a valle di rilievi arrotondati i quali di fatto schermano l’impianto AFV, non rendendoli visivamente traguardabili dai coni visivi di Castel Fiorentino e Castello di Lucera.” ma la planimetria di profilo,



allegata nella relazione con andamento del terreno è poco leggibile e non si percepisce la posizione dell'impianto agrivoltaico e l'altezza dei pannelli utilizzata per il riscontro.

Dalla consultazione della cartografia del PAI (Fig.07) risulta che il cavidotto attraversa con aree a pericolosità idraulica BP, MP o AP. Per quanto riguarda il vincolo idrogeologico il cavidotto sarà realizzato con la tecnologia TOC e sarà ubicato su strada pubblica esistente avendo cura di mantenere le tubazioni in cui sono posati i cavi al di sotto di 1,5 m dal fondo dell'alveo fluviale.




Figura 07: Area dell'impianto Fotovoltaico su cartografia PAI

Informazioni più generali per valutare l'interferenza e/o vicinanza con le zone di protezione speciale e siti di importanza comunitaria inseriscono l'impianto ad una distanza di (.

- (ZSC) IT9110035 –Monte Sambuco a distanza di 22 km dal campo Ovest;
- (ZSC) IT91110002 - Valle Fortore, Lago di Occhito a distanza di 22 km dal campo Ovest;
- (ZSC) IT91110003 – Monte Cornacchia – Bosco di Faeto a distanza di 24 km dal campo Ovest;
- (ZSC) IT9110008 – Valloni e Steppe pedegarganiche a distanza di 24 km dal campo Est;
- (ZPS) IT9110039 – Promontorio del Gargano a distanza di 28 km dal campo Est
- (ZPS) IT9110032 – Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata a distanza di 26.5 km dal campo Est;
- (ZPS) IT9110027 – Bosco Jancuglia-Monte Castello a distanza di 18 km dal campo Est;
- EUAP0005 – Parco Nazionale del Gargano a distanza di 19 km dal campo Est;
- Parco naturale Medio Fortore a distanza di 22 km dal campo Ovest;
- IBA 023 – Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata a dist. di 18 km dal campo Ovest;
- IBA 126 – Monti della Daunia a distanza di 18 km dal campo Ovest;
- (ZPS) IT9110027 – Bosco Jancuglia-Monte Castello a distanza di 18 km dal campo Est;



Figura 08: Area dell'impianto Fotovoltaico con indicazione delle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 e all'Elenco Ufficiale Aree Protette

Impatti cumulativi con altri impianti FER

Analizzando l'area dell'impianto in relazione ad **ALTRI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI** risulta che in prossimità dell'impianto esistono altri impianti di tipo fotovoltaico a terra già realizzati (Fig.09). Dalla cartografia consultabile sul sito del SIT della Regione Puglia risulta che nelle immediate vicinanze dei campi sono presenti molti impianti da fonte fotovoltaica approvati e già realizzati.

ID	Tipologia	Tipo Autorizzazione	Stato Pratica	Stato Impianto	Distanza (km)
F/CS/1158/20	Fotovoltaico	DIA	autorizzato	realizzato	0.10 Km dal campo Est
F/CS/1158/21	Fotovoltaico	DIA	autorizzato	realizzato	0.60 Km dal campo Est
F/CS/L273/25	Fotovoltaico	DIA	autorizzato	realizzato	2.00 Km dal campo Ovest
F/CS/L273/24	Fotovoltaico	DIA	autorizzato	realizzato	2.20 Km Km dal campo Ovest
F/CS/L273/2	Fotovoltaico	DIA	autorizzato	realizzato	2.40 Km Km dal campo Ovest
F/CS/E716/19	Fotovoltaico	DIA	autorizzato	realizzato	3.30 Km Km dal campo Est
DQSQPM8	Eolico	AUT_POST	In valutazione	Non realizzato	2.30 Km dal campo Ovest
E/CS/E716/3	Eolico	DIA	autorizzato	realizzato	2.00 Km dal campo Ovest
E/CS/E716/4	Eolico	DIA	autorizzato	realizzato	2.70 Km dal campo Est




Figura 09: Area dell'impianto fotovoltaico con indicazione degli altri impianti FER

Dalla relazione "AS_LUC_CML_IMPATTI_CUMULATIVI" si riscontra la presenza di altri impianti fotovoltaici in fase di approvazione presentate al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

PROPONENTE	PROCEDURA	CODICE PROCEDURA	DATA AVVIO	STATO PROCEDURA
SIRINO SOLAR ITALY S.r.l.	Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR)	8719	14/06/2022	Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC
MARCO POLO SOLAR S.r.l.	Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR)	7577	04/11/2021	Conclusa
IMYSUN S.r.l.	Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR)	8986	02/09/2022	Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC
TS Energy 11 S.r.l.	Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR)	7875	04/01/2022	Parere CT VIA emesso, in attesa parere MIBAC




Figura 10: Area dell'impianto fotovoltaico con indicazione degli impianti FER da sito MITE

5. INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO

Analisi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 sett 2010 art. 16 “inserimento di tali impianti nel paesaggio e sul territorio” ed in particolare art.16 con l’esame dei requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti, si può considerare che:

- a) Da verifica condotta sul sito <https://services.accredia.it/> e dalla documentazione presentata non è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) non è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili.
- c) Sono stati presi in considerazione criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile di territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili. Il progetto presentato prevede il generatore fotovoltaico composto da 54389 moduli in silicio monocristallino, installati a terra su tracker monoassiali ad inseguimento solare. Le strutture di sostegno saranno in acciaio zincato infissi direttamente nel terreno. Dagli elaborati grafici di progetto si evince che l’asse di rotazione è ubicato a 3,90 m da terra, raggiungendo quindi un’altezza massima di 6,15 m e un’altezza minima da terra di 2.10 m (Fig.12).
- d) non è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) è stata adottata una progettazione agronomica legata alle specificità dell’area, mediante integrazione dell’impianto agrivoltaico nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale. Dalla relazione tecnica “AS_LUC_PED_RELAZIONE_PEDO_AGRONOMICA” e da cartografia SIT Puglia-carta del suolo anno 2018 si riscontra che le aree interessate dall’ impianto agrivoltaico sono caratterizzate prevalentemente dalla classe 2.1.2.1- Seminativi semplici in aree irrigue e nel buffer di 500 m in 2.2.1. Vigneti e 2.2.3. Uliveti (11,00%). L’appezzamento del campo Ovest allo stato attuale risulta coltivato a frumento duro, mentre quello del campo Est alla coltivazione di leguminose per uso zootecnico. Entrambi i campi risultano delimitati da altrettanti terreni a vocazione seminativa. Risulta quindi rispettata la specificità dell’area in quanto il progetto agro-voltaico prevede che le superfici saranno destinate alla coltivazione di pomodoro o altre orticole in rotazione con leguminose da sovescio o per uso zootecnico e intercalare di broccolo, oltre alla produzione agraria accessoria costituita dai 1619 alberi di ulivo posti perimetralmente ai due appezzamenti.




Figura 11: Carta dell’uso del suolo con indicazione dell’area in progetto

- f) il progetto non riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) Coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all’autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future. Tale requisito è rispettato poiché nel progetto si parla di accordo di cooperazione stipulato con

l'azienda agricola del Dr. Paolo Petrilli (centro aziendale distante circa 1 km), attuale proprietario e conduttore dei terreni in progetto, che dovrebbe continuare l'attività agricola sugli appezzamenti. Tale requisito è rispettato.

Par. 16.3) Non attinente trattandosi di impianto agrivoltaico;

Par. 16.4) In zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni D.O.P., I.G.P., D.O.C) deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo.

Tale area è classificata per la presenza di produzioni DOP quali Aleatico di Puglia, DOC Cacc'e' mitte di Lucera, DOC Tavoliere delle Puglie, IGT Puglia, IGT Daunia, Olio di oliva extravergine di oliva Dauno. Dallo studio della cartografia e dalle foto di google earth non risultano presenti vigneti o uliveti di produzione di pregio nelle aree oggetto del progetto.

Par. 16.5) Nel progetto sono state prese in considerazione misure di mitigazione per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico finalizzate alla minimizzazione delle interferenze ambientali e paesaggistiche delle opere in progetto. L'area dell'impianto verrà recintata con recinzione in rete metallica alta 2.20 m con a pali infissi direttamente nel terreno e da un cancello carrabile.

All'interno della recinzione, lungo l'intero perimetro, per una lunghezza di 5664 m saranno impiantati un filare di ulivi costituito da 1619 alberi di ulivo ex novo. Nelle relazioni non è ben specificato la tipologia di ulivi da impiantare e la loro massima altezza.

6. VERIFICA DEL PROGETTO AGRIVOLTAICO

In riferimento al documento UNI/PdR 148:2023 "*Sistemi agrivoltaici- Integrazione di attività agricole ed impianti fotovoltaici*" che si pone l'obiettivo di fornire requisiti relativi ai sistemi agrivoltaici partendo dal contesto tecnico normativo esistente in materia di impianti fotovoltaici e attività agricole e alle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici", pubblicato dal Ministero Della Transizione Ecologica, nel giugno 2022 è stato esaminato il progetto per verificare se presenta le caratteristiche minime e i requisiti tali da poterlo definire un impianto agrivoltaico.

Requisiti per ritenere un impianto agrivoltaico è il rispetto dei requisiti A e B delle linee guida succitate. Per tali impianti dovrebbe inoltre previsto il rispetto del requisito D.2. Il rispetto dei requisiti A, B, C e D è necessario per soddisfare la definizione di "impianto agrivoltaico avanzato".

Colture proposte e Calcolo delle Aree

Dalla relazione "AS_LUC_AFV_RELAZIONE_AGRIVOLTAICO" allegata al progetto si evincono i seguenti dati:

- L'area totale dei due campi sarà complessivamente di 49,71 ha;
- 32,16 ha terreno all'uso agricolo;
- 0,2302 ha per aree edifici;
- 1,3396 ha per opere di viabilità;
- 17,44 ha di superficie inerbita con bordure perimetrali;
- 17,57 ha di superficie pannellata.

Tra le file e sotto le strutture a inseguimento solare (tracker) per una superficie di 32,16 ha verranno coltivati in regime biologico il pomodoro o altre orticole in rotazione con leguminose da sovescio o per uso zootecnico e intercalare di broccolo. La conduzione sarà affidata, per accordo di cooperazione, all'azienda agricola del Dr. Paolo Petrilli, la stessa che attualmente li conduce nel titolo di proprietaria.

L'area di 15,9826 ha di perimetro ad inerbimento naturale ha in parte con schermatura ulivettata interna alle recinzioni costituita da filare di 1619 alberi di ulivo *ex novo*, a coprire 5664 metri lineari di perimetro.

Osservazioni

Si osserva che la configurazione spaziale del sistema agrivoltaico e l'altezza minima di moduli da terra, influenza lo svolgimento delle attività agricole su tutta l'area occupata dall'impianto agrivoltaico. Nelle relazioni tecniche ed in particolare nella Relazione Agrivoltaico non è riportato alcun riferimento all'altezza da terra dei moduli fotovoltaici ma si rimanda semplicemente all'elaborato grafico "AS_LUC_G_3_3_2_STRUTTURE_E_FONDAZIONI" da cui si deduce che l'altezza minima da terra del modulo fotovoltaico è di 2.10 m. I calcoli forniti dal committente prevedono la messa a cultura di tutta l'area sotto i pannelli perché l'altezza è tale da permettere le lavorazioni (Hmin 2.10m).




Figura 12: Particolare moduli fotovoltaici

Rispetto del requisito A

1. In merito alla superficie minima coltivata, calcolata sulla superficie totale del sistema agrivoltaico, va garantito che almeno il 70% delle terre oggetto d'intervento sia destinata all'attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA).

$$S_{agricola} \geq 0,7 \cdot S_{tot}$$

Se tuttavia consideriamo validi i dati riportati in relazione "AS_LUC_AJV_RELAZIONE_AGRIVOLTAICO" dobbiamo considerare che la fascia di perimetro ad inerbimento naturale di 15,9826 ha in parte con schermatura ulivettata non può essere considerata come area agricola. Considerando una fascia lungo tutto il perimetro di 5664 m larga 5 m si ottiene una fascia coltivata di 2.832 ha. In totale risulta come Sup agricola 34.99 ha. Per tali motivazioni si deduce un rapporto pari al 70%

Tale requisito è rispettato.

2. LAOR massimo: dovrà avere rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola

$$LAOR \leq 40\%$$

Considerando l'area occupata dei moduli fotovoltaici, pari a 17,57 ha si ricava un valore di LAOR di 35.35%. *Tale requisito è rispettato.*

Rispetto del requisito B

1. la continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento e l'esistenza di una resa della coltivazione
2. la producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.

Requisito B1.a: Per quanto riguarda la continuità della produzione agricola nella relazione "R01a_RelazioneRequisitiAgronomici_01a" è stato redatto un calcolo dell'investimento economico per la

realizzazione delle coltivazioni e una stima della produzione agricola prevista nel sistema agrivoltaico negli anni successivi all'entrata in esercizio dell'impianto confrontata con il valore e della produzione agricola media ante intervento. **Tale requisito è rispettato**

Requisito B1.b: Per quanto riguarda tale punto deve essere garantito il mantenimento dell'indirizzo produttivo dello stato di fatto. **Tale requisito è rispettato**

Requisito B2: Producibilità elettrica minima: deve essere garantita la produzione elettrica specifica dell'impianto agrivoltaico (espressa in GWh/ha/anno) non sia inferiore al 60% rispetto a quella di un impianto fotovoltaico standard idealmente realizzato sulla stessa area.

Tale requisito è rispettato

C Impianto fotovoltaico con moduli elevati da terra

Con riferimento al "AS_LUC_G_3_3_2_STRUTTURE_E_FONDAZIONI" e con una quota minima da terra dei pannelli di 2.1 m l'impianto risulta di tipo 1. **Tale requisito è verificato**

D.1 Monitoraggio risparmio idrico: Le aree di impianto dispongono di acqua dal consorzio di bonifica (allo stato attuale massima disponibilità 2050 mc/ettaro/anno). dalla relazione Agrivoltaico si illustrano le metodologie di irrigazione localizzata con la strategia della riduzione dell'apporto irriguo nelle fasi fenologiche meno sensibili ai fini produttivi. Inoltre sarà installato un sistema di sensori adatti al monitoraggio dello stato di umidità del suolo, sia al di sotto dei moduli che sulle parti non coperte.

D.2 Monitoraggio continuità agricola: dalla relazione pedoagronomica si evince che tale attività verrà effettuata attraverso la redazione di una relazione tecnica asseverata da un agronomo, con cadenza stabilita (biennale).

E.1 Monitoraggio e recupero della fertilità del suolo

I terreni su cui è prevista la realizzazione dell'impianto agrivoltaico sono attualmente utilizzati per colture erbacee cerealicole e leguminose a rotazione. Non si tratta pertanto di recupero di terreni attualmente non coltivati, ne consegue che il Requisito E.1 non è applicabile.

E.2 Monitoraggio del microclima

In fase di esercizio, è ipotizzato un monitoraggio del microclima nelle aree di impianto tramite sensori di temperatura, umidità relativa e velocità dell'aria unitamente a sensori per la misura della radiazione posizionati al di sotto dei moduli fotovoltaici.

E.3 Monitoraggio della resilienza ai cambiamenti climatici

Il monitoraggio della resilienza ai cambiamenti climatici microclima avverrà interfacciando i dati rinvenuti dal monitoraggio del microclima con la resa delle colture, tramite relazioni asseverate periodiche eseguite da un agronomo terzo.

7. CONCLUSIONI

Alla luce di tutta la documentazione esaminata relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "Lucera" di potenza pari a 37,25 MW, con sistema di accumulo integrato da 15 MW e relative opere di connessione RTN, da realizzarsi nei Comuni di Lucera (FG) e San Severo (FG) presentato dalla società proponente **X-ELIO LUCERA S.R.L.** si conclude che l'area ove verrà installato il generatore fotovoltaico:

- **È IDONEA** ai sensi dell'art. 20 comma 8 Dlgs 199/2021 lett.c-quater. Tale idoneità si riferisce all'art.1 co. 2, D.M. 21 giu 2024, quale area "in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione

ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199"

- rientra tra le aree **NON IDONEE** ai sensi del Decreto Ministeriale n.24 del 30 dic 2010 poiché ricade nel vincolo Coni visuali (Km 10);

Per quanto concerne le valutazioni relative all'impianto agrivoltaico si sottolinea che:

- Il progetto rispetta tutti i requisiti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di impianti Agrivoltaico;
- Il calcolo delle aree ed il rispetto dei requisiti fondamentali per definire un impianto "agrivoltaico avanzato" si fondano sul presupposto che i pannelli sono posizionati ad una quota minima da terra di 2.10 m secondo quanto specificato dall'elaborato grafico "AS_LUC_G_3_3_2_STRUTTURE_E_FONDAZIONI". Nelle relazioni tecniche e pedogronomiche però non si fa alcuna menzione delle altezze di posizionamento dei pannelli.
- La coltivazione di un uliveto con produzione di tipo biologico rispetta la specificità dell'area e il contesto delle tradizioni agroalimentari dell'area;
- La conduzione dei fondi sarà affidata, per accordo di cooperazione, all'azienda agricola del Dr. Paolo Petrilli (centro aziendale distante circa 1 km), la stessa che attualmente li conduce nel titolo di proprietaria;
- non vi è alcun riferimento a possibili utilizzi dell'energia prodotta per autoconsumo all'interno dell'azienda agricola stessa o per altre attività limitrofe.